



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute dell'8 aprile 2015 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2015, foglio 1685;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis che prevede la riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministeriale 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n.196;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 29 febbraio 2024, registrata alla Corte dei conti il 7 marzo 2024, n. 477 e all'Ufficio centrale del bilancio in data 5 marzo 2024 n. 138, che definisce le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie;

VISTO il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria del 6 novembre 2023;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno";

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera i) della suindicata legge 21 febbraio 2024, n. 14 il quale, ai fini dell'attuazione del summenzionato Protocollo, prevede «uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica»;

VISTO il decreto del Ministro della salute dell'8 maggio 2024, adottato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Istituzione di uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera» con il quale è stato istituito, nell'ambito della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, uno speciale ufficio denominato «USMAF Albania ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 21 febbraio 2024, n. 14»;

VISTA la direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

VISTO il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, di attuazione della citata direttiva 2013/33/UE;

VISTO, in particolare, l'art. 17 comma 1, del citato d.lgs. 142/2015 sulla "Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari" in cui si dispone che le misure di accoglienza previste dal medesimo decreto tengano conto della specifica situazione delle persone vulnerabili;

VISTA la direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell'interno, recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni";

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, di quest'ultima direttiva con la quale si statuisce che: *"lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del Questore volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o croniche degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Per lo straniero proveniente da un istituto di pena la certificazione è rilasciata dalla struttura sanitaria dell'istituto. Per lo straniero che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo."*;

CONSIDERATO che in territorio extra-comunitario non tutti gli attori istituzionalmente previsti dalle disposizioni normative sopra richiamate sono presenti (ASL, struttura sanitaria penitenziaria, ecc);

RITENUTO pertanto necessario istituire un'apposita Commissione atta a valutare quanto statuito dall'art. 17, comma 1, del citato d.lgs. 142/2015 nonché dalla succitata direttiva 19 maggio 2022 del Ministro dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 2023 al n. 2079, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Vaia l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DECRETA

Articolo 1

È istituita presso la ex Direzione generale della prevenzione sanitaria una Commissione, denominata “Commissione vulnerabilità” composta da tre membri come di seguito individuati:

- 1) il Direttore dell’ufficio USMAF Albania, in qualità di Presidente, o suo delegato;
- 2) un Dirigente sanitario medico del Ministero della Salute, specialista in Medicina legale (o in discipline affini o equipollenti);
- 3) un Dirigente sanitario psicologo appartenente all’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà), designato dal Direttore generale INMP o da suo delegato.

Fermo restando la responsabilità collegiale, le riunioni della commissione possono essere svolte anche da remoto, essendo sufficiente la presenza sul sito del Presidente o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria.

L’attività della Commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio del Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO VAIA